

# Gare gas, un soggetto terzo per uscire dalle secche

## *Un'analisi della società Sciara*



*L'incarico di valutare il valore degli impianti ai fini delle procedure di gara d'ambito per il servizio di distribuzione gas dovrebbe essere affidato a un soggetto terzo, ad esempio una società di revisione. Questo per ridurre i rischi di contenzioso, da parte dei gestori e dei Comuni, questi ultimi nella molteplice veste di stazioni appaltanti e, a volte, proprietari. E anche per alleggerire il compito dell'Autorità per l'energia, incaricata per legge della verifica di decine di bandi. Lo sostengono nell'articolo che segue **Giulio Gravaghi** e **Marco Poggioli** di Sciara Srl, società attiva nella consulenza ai Comuni per le procedure di gara.*

Con le nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni si è aperto uno scenario per certi versi inusitato, ricco di opportunità ma al contempo non privo di incertezze sul ruolo che potranno (dovranno) assumere, nonché sulla possibilità di veder riconosciuti in concreto molti dei vantaggi prefigurati nel DM.

Lungi dall'essere inteso dai Comuni come un mero adempimento burocratico, l'impianto di questa riforma, già nella prima formulazione del DM 226/2011, forniva ai Comuni strumenti, che se usati consapevolmente, potevano restituire il fondamentale legame tra servizio e territorio.

Un legame che nel corso dei tanti anni trascorsi dai primi affidamenti si è in parte assorbito con la perdita di attualità delle convenzioni che disciplinavano il rapporto tra Enti concedenti e Concessionarie.

In questo legame risiede tutta l'importanza del ruolo svolto dagli Enti, ruolo che per essere assolto con pienezza necessita, tuttavia, di ancorarsi ad un dato normativo solido e coerente sia con l'ordinamento che con le finalità dichiarate della riforma.

A questo riguardo non può nascondersi la preoccupazione di molti Comuni circa il buon esito delle procedure che in questi anni, faticosamente, si è cercato di portare avanti. Nell'attuale contesto, pur con le modifiche e innovazioni introdotte dal DM 106 del 20 maggio u.s., permangono diffuse situazioni di contrasto con i gestori uscenti del servizio così come restano dubbi su quella che sarà l'effettiva partecipazione alle gare, resa assai difficoltosa dalla impossibilità materiale di fornire nei bandi un'adeguata rappresentazione delle condizioni economiche delle future gestioni.

Altro tema, strettamente connesso, attiene la tutela del patrimonio impiantistico posseduto dagli Enti locali.

Tanti Comuni riscoprono, in corso di procedura, di avere largamente contribuito con risorse proprie alla diffusione di questo servizio finanziando, vuoi direttamente vuoi in via mediata, la realizzazione di parte rilevante delle reti di distribuzione e ciò impone il problema di assicurare che anche sulle proprietà Comunali ci sia un congruo riconoscimento del loro valore: tema questo, almeno in parte, nuovo.

Le concessioni del passato nel disciplinare le condizioni a scadenza (e per i riscatti anticipati), non si preoccupavano di dare indicazione circa le modalità di calcolo del valore degli impianti di proprietà comunale, limitandosi a stabilire criteri e regole di valutazione solo per le proprietà del Gestore.

Questo dato di fatto fa sì che nei confronti delle proprietà comunali non opera quella salvaguardia delle condizioni stabilite nelle concessioni e nei contratti assicurata dall'art.15 del decreto Letta ai gestori.

Negli ultimi anni, tuttavia, è stato possibile registrare il diffondersi di una prassi che, nella necessità di definire il valore delle reti comunali, si è orientata, nella maggioranza dei casi, ad applicare le medesime condizioni riconosciute ai gestori. Ciò è riscontrabile in lodi arbitrali, delibere comunali, sentenze, tutte fonti qualificate dell'ordinamento.

In questo quadro un'innovazione positiva, apportata dalla disciplina delle future concessioni d'ambito, è stata sicuramente l'introduzione del riconoscimento della remunerazione sul capitale investito netto relativo alle porzioni di impianto di proprietà comunale.

Le difficoltà incontrate nella definizione della quota parte di capitale da riconoscere ai Comuni rappresentano però uno dei tanti nervi scoperti dell'impianto riformatore e di converso mettono ancor più in evidenza l'ambiguità del ruolo assegnato ai Comuni.

Un ruolo preminentemente istituzionale contaminato dalla partecipazione ad interessi economici che risulta difficile, talvolta impossibile, tutelare a pieno. Questo dualismo di ruoli e di interessi sottraggono agli Enti la necessaria connotazione di terzietà nella già incerta partita della definizione dei valori di rimborso spettanti ai gestori uscenti.

Va poi detto che in generale l'accertamento degli assetti proprietari si sta rivelando spesso oggettivamente difficoltoso. Ci riferiamo, ad esempio, all'allocazione proprietaria delle opere per la metanizzazione realizzate all'interno dei piani di lottizzazione. Questi casi sono molto numerosi e spesso sono causa di contrasto con il gestore.

Altro tema oggetto di contrasto è la difformità di trattamento nelle situazioni contemplate dall'art. 5, comma 14, lett. b) del nuovo DM 106/2015, che attribuisce all'Ente il diritto di farsi corrispondere dal gestore entrante un rimborso calcolato come residuo del VIR dell'impianto, al netto del rimborso riconosciuto al gestore uscente.

Per stessa ammissione dell'Autorità, l'applicazione dell'RTDG alle proprietà comunali si rivela difficoltosa e le soluzioni finora prospettate non sono risolutorie ai fini della richiesta ricostruzione del costo storico in quanto non prescindono dalle rigidità del modello patrimoniale proprio della regolazione.

Richiedere la prova del costo storico sostenuto dagli Enti, estrapolandoli dal conto del patrimonio o delle scritture inventariali significa di fatto impedire all'Ente locale di poter dare

risposte adeguate in quanto i bilanci comunali, per loro natura, non contengono le informazioni richieste, tipiche dei bilanci patrimoniali redatti dalle società di capitale. Basterebbe una ricostruzione ex post o, meglio ancora, il calcolo del VIR di quella parte d'impianto alle stesse condizioni previste per le proprietà dei gestori.

Neppure si spiega la mancata previsione di canali per lo scambio diretto di informazioni tra Autorità e Comuni: l'AEEGSI potrebbe fornire un supporto qualificato agli Enti locali, chiamati a svolgere compiti molto importanti su un argomento per loro certo nuovo e ostico.

Con un simile scenario è difficile pensare a possibili soluzioni che possano non impattare sul complesso normativo, consentendo così la piena realizzazione della riforma e dei suoi obiettivi in tempi brevi.

Vanno quindi valutate attentamente quelle ipotesi già avanzate di semplificazione e razionalizzazione delle norme esistenti aprendo alla possibilità di coinvolgere soggetti terzi, con adeguate capacità di certificazione, che garantiscano sufficiente imparzialità nella valutazione dei VIR prodotti vuoi dai Gestori, vuoi dai Comuni, riducendo in tal modo il contenzioso sempre più diffuso.

Proposte metodologiche in grado di semplificare il complesso iter e che, partendo dal rispetto della normativa vigente, la contemperino alla bisogna con informazioni a cui i soggetti oggi coinvolti non avrebbero accesso (quali ad esempio i dati relativi agli investimenti acquisiti periodicamente dall'AEEGSI).

Operando secondo questi nuovi criteri sarebbe altresì superfluo il vaglio sulle singole valutazioni in caso di scostamenti superiori alla soglia del 10%.

Il coinvolgimento di tali soggetti oltre a ridurre significativamente il rischio di contenziosi, focalizzando l'attenzione dei Comuni sugli aspetti istituzionali della procedura (quale la definizione degli investimenti che si andranno a richiedere nella gara), alleggerirebbe non di poco il compito e le responsabilità della stessa AEEGSI a cui si preannuncia il ciclopico compito di vagliare migliaia di valutazioni e centinaia di bandi.

*Precedenti contributi di Sciara sulle gare gas sono stati pubblicati sulle Staffette del **9/10/14**, **9/12/14**, **10/02**, **11/3** e **20/11/15**.*

© **Riproduzione riservata**